

REGOLAMENTO (CEE) N. 2529/93 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1993

che stabilisce gli importi degli aiuti fissati in ecu dal Consiglio nel settore del luppolo e ridotti in seguito ai riallineamenti monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi che devono essere divisi per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 ⁽⁵⁾, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, occorre precisare la riduzione dei prezzi e degli importi che ne deriva per ciascun settore e fissare il valore dei prezzi così ridotti; che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3824/92, il coefficiente di riduzione per il luppolo si applica ai prezzi e agli importi di tale settore a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio che fissa l'aiuto ai produttori;considerando che, per il raccolto 1992, l'aiuto concesso nel settore del luppolo è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1991/93 del Consiglio ⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'aiuto nel settore del luppolo fissati in ecu dal Consiglio per il raccolto 1992, ridotti a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3824/92, sono riportati in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 27 luglio 1993, data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio recante fissazione dell'aiuto per il raccolto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.⁽⁴⁾ GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 24. 7. 1993, pag. 10.